

Dopo il caso Olanda e le dichiarazioni di Rossella Orlandi chi non collabora rischia grosso

# Capitali all'estero, la voluntary è una strada ormai obbligata

Pagina a cura  
di STEFANO LOCONTE  
E LUIGI BORZONI

**C**ambio radicale sul fronte del segreto bancario: uno tra i più noti istituti di credito elvetici fornisce all'Olanda i nomi dei correntisti residenti in tale stato che non hanno dichiarato i propri patrimoni esteri. Il fisco olandese ha avanzato una richiesta di informazioni tramite rogatoria raggruppata, su un gruppo di soggetti non identificati residenti nei Paesi Bassi, detentori di conti dal 1° febbraio 2013 al 31 dicembre 2014.

Il testo della richiesta è stato divulgato sulla Pubblicazione dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione - Comunicazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (Afc).

I soggetti esclusi da tale richiesta sono coloro che hanno:

- somme inferiori a 1.500 euro;
- autorizzato alla divulgazione volontaria del conto in base agli accordi tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea;
- dimostrato di aver rispettato i propri obblighi fiscali;
- aderito alla procedura di collaborazione nel loro paese;
- conti le cui informazioni sono già state trasmesse al Belastingdienst nell'ambito di un'assistenza amministrativa.

La scelta di Berna di non opporsi alla richiesta dell'Olanda di conoscere i nomi dei correntisti residenti nei Paesi Bassi sancisce la fine dell'epoca del segreto bancario e l'inizio dello scambio di informazioni.

Il Fisco olandese per richiedere tali informazioni ha usato la «strada» delle domande raggruppate introdotte nel sistema Svizzero dalla legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Laaf), approvata dal parlamento svizzero, fermo restando il divieto del fishing expedition ovvero la «pesca indiscriminata e generalizzata di informazioni».

Se tale richiesta fosse stata inoltrata dall'Amministrazione finanziaria italiana, la data di richiesta di informazioni sarebbe stata spostata dal 1° febbraio 2013, prima data ammessa dal diritto svizzero per chiedere le domande di gruppo, al 24 febbraio 2015, giorno successivo alla sottoscrizione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana, a partire dalla quale è possibile per il Fisco italiano richiedere informazioni.

Questa, peraltro, non è solo

Lo spazio di applicazione delle modifiche	
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Svizzera - Italia per lo scambio di informazioni	
Articolo III	«2. Le disposizioni del presente Protocollo di modifica sono applicabili alle domande di informazioni presentate alla data dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il giorno della firma del Protocollo di modifica, o dopo questa data».

Il nuovo scambio d'informazioni	
La revisione dell'articolo 27 della Convenzione Svizzera - Italia Articolo I del Protocollo aggiuntivo	
«1. Le autorità competenti degli stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per l'amministrazione o l'applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto degli stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.	
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno stato contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detto stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Esse possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli stati e le autorità competenti dello stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.	
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso d'imporre a uno stato contraente l'obbligo di: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quella dell'altro stato contraente;</li> <li>b. fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quella dell'altro stato contraente;</li> <li>c. fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.</li> </ol>	
4. Se le informazioni sono richieste da uno stato contraente in conformità del presente articolo, l'altro stato contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere a uno stato contraente di rifiutare di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.	
5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che uno stato contraente può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà in una persona».	

un'ipotesi, ma una prospettiva concreta, visto che proprio pochi giorni fa, Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle entrate, ha dichiarato a *ItaliaOggi* che l'amministrazione finanziaria italiana intende avvalersi della possibilità e di

procedere in senso analogo a quanto fatto dall'Olanda (vi veda *ItaliaOggi* di venerdì 2 ottobre).

Il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia ha riformulato l'art. 27 dell'Accordo avente ad oggetto

lo scambio di informazioni tra i due stati, ricomponendolo sulla base dell'art. 26 del modello Ocse che regola lo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali degli stati contraenti; potendo così richiedere taluno stato informazioni fisca-

li sui propri contribuenti.

L'accordo siglato consente lo scambio di informazioni su richiesta, mentre per lo scambio automatico e lo scambio spontaneo dovranno esserci ulteriori e specifici accordi.

Come previsto dall'articolo 2 del Protocollo di modifica, lo stato richiedente, prima di domandare all'altro stato informazioni, deve utilizzare le fonti di informazione previste dalla propria normativa interna.

I dati richiesti devono essere verosimilmente rilevanti e sono vietate le ricerche generalizzate e indiscriminate di informazioni, le c.d. fishing expeditions. Si precisa che sono ammesse le richieste di gruppo ovvero richieste più generiche, riferite a un gruppo di contribuenti, la cui amministrazione ritiene e motiva il rischio di evasione.

Dunque anche i contribuenti italiani detentori di patrimoni esteri non dichiarati potranno essere soggetti a richieste di informazioni da parte dell'amministrazione finanziaria come avvenuto per il «caso Olanda». Per coloro che non hanno ancora regolarizzato la loro posizione, si ricorda che il dl n. 153, pubblicato sulla *G.U.* n. 227 del 30/9/15 ha annunciato la tanto attesa proroga dei termini di accesso alla procedura di voluntary disclosure. I contribuenti che vorranno sanare le proprie attività finanziarie o patrimoniali detenute all'estero e non dichiarate al fisco italiano avranno tempo fino al 30 novembre (in precedenza 30 settembre) per inviare l'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e fino al 30 dicembre per integrare l'istanza con documenti e relazione di accompagnamento.

Tuttavia la «telenovela» del programma di collaborazione volontaria potrebbe non esaurirsi con il 30 dicembre. E infatti iniziato l'iter parlamentare di conversione del decreto di proroga che, attraverso l'assegnazione alle Commissioni parlamentari darà l'impulso per l'avvio del percorso emendativo avente ad oggetto un'ulteriore proroga dell'operazione di emersione fino alla metà (almeno) del 2016. La ratio di tale emendamento è, da un lato, quella di poter verificare l'allineamento del gettito reale con le aspettative (non lontane dalle 100 mila posizioni tra persone fisiche e giuridiche) e, dall'altro, dar modo ai contribuenti ancora «non fiscal compliant» di adeguarsi all'imminente e ineluttabile inizio dell'era dello scambio automatico di informazioni fiscali.

— © Riproduzione riservata —